



ATTO N. DD 3657

DEL 20/07/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 508

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: L.R. 23/2016 E SMI – RINNOVO CON AMPLIAMENTO IN APPROFONDIMENTO DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOC.CNA PROVVIDENZA.
 COMUNE: COLLEGNO
 PROPONENTE: DUAL SRL
 AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- In data 27/05/2021 il Sig. Luigi Anselmetto, nato a Avigliana (TO) il 15/07/1950, in qualità di legale rappresentante della Ditta DUAL S.r.l. - con sede legale in Collegno (TO), via Assietta n. 6 int. 19, Frazione Savonera, Codice Fiscale e/o Partita IVA 07979310013 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto "*Rinnovo con ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia e sabbia in loc. C.na Provvidenza*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98. Contestualmente, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e smi, di competenza della Città metropolitana.
- Si tratta di un progetto proposto per ottenere la compatibilità ambientale per la durata di 17 anni, di cui 10 anni richiesti per autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex L.R. 23/2016; il progetto proposto consiste nell'ampliamento di una cava esistente con estrazione del materiale sopra falda.
- Il progetto di ampliamento in esame interessa l'esistente sito di cava di ghiaia e sabbia ubicato in località C.na Provvidenza, nel Comune di Collegno (TO), di proprietà della Società DUAL S.r.l.
- La coltivazione della cava è stata autorizzata dal Comune di Collegno con D.D. n. 773/2007, di modifica alla D.D. n. 772/2006, e successivamente prorogata con Provvedimento Unico n. 41/2016 del 30/11/2016 del SUAP di Collegno.
- Il progetto attualmente autorizzato prevede la coltivazione della cava su due lotti distinti, con una profondità massima di escavazione di - 4,90 m dal piano di campagna originario, con successivo ritombamento dei due lotti con terre e rocce da scavo, fino al ripristino delle quote del piano campagna originario. La variante prevede in particolare l'aumento della profondità di escavazione fino a -17,0 m e l'ampliamento delle tipologie di materiali da utilizzare nell'attività di riempimento dei vuoti minerari. La superficie in disponibilità non subirà variazioni rispetto a quella già autorizzata. I volumi totali estraibili stimati sono circa 290.590 mc.
- L'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., né a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.lgs. 42/2004.
- L'area oggetto di ampliamento è indicata sul P.R.G.C. di Pianezza come *area agricola*; pertanto ai fini



della realizzazione del progetto è stato necessario provvedere alla variante al PRGC ai sensi dell'art.8 della L.R. 23/2016 e art.10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017 n. 11/R. Il Comune di Collegno con D.C.C n.131 del 29/11/2021 ha espresso l'assenso all'approvazione della Variante Urbanistica ai sensi art 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977.

- Con nota prot. n. 60302 del 01/06/2021 della Città metropolitana di Torino è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente.
- In data 14/07/2021 è pervenuta da parte della Ditta la documentazione di completamento.
- Con nota n. 76945 del 19/07/2021 la Città metropolitana ha comunicato l'avvio dell'istruttoria e ha indetto la I seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria.
- In data 16/06/2021 si è tenuto il sopralluogo istruttorio sul sito di cava.
- In data 27/07/2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria
- Con nota n. 96197 del 15/09/2021 sulla base degli sviluppi della summenzionata riunione della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti, ai sensi delle L.L.R.R. 40/98 e 23/2016 s.m.i., sono state richieste al proponente, le integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
- Il procedimento è stato pertanto sospeso sino al 10/12/2021, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.
- In data 25/01/2022 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria. Dalla Conferenza non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale; tuttavia sono stati chiesti ulteriori integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata.
- La documentazione richiesta, è pervenuta in data 01/03/2022.
- Con nota n. 33593 del 08/03/2022 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell' art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino. In data 26/04/2022 la Ditta ha richiesto il ricalcolo della fidejussione, che è stato comunicato in data 27/04/2022.
- In data 20/07/2022 è pervenuta da parte della Ditta Dual s.r.l., polizza fideiussoria emessa dalla Società ATRADIUS n.PT0610537 , contraente Dual srl a beneficio della Città Metropolitana di Torino, e importo della garanzia pari a Euro 991.000, così come indicato nella nota suddetta, con durata a partire dal 14/07/2022 sino al 30/04/2032, nelle condizioni contrattuali è specificato che la stessa rimarrà in vigore fino al 30/04/2034 ai fini dell'attività previste ed ulteriori controlli
- La Città Metropolitana ha provveduto a:
 - 1.richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia con richiesta prot. n.PR_TOUTG_Ingresso_0074595_20220427 del 27/04/2022, per la quale si è tuttora in attesa di riscontro.
 - 2.richiedere con nota n. 56202 del 27/04/2022 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per la quale è pervenuto il certificato n. 28425 del 10/05/22.
 - 3.richiedere con nota n. 56210 del 27/04/2022 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta in oggetto, per la quale è pervenuto il certificato n.4619 del 10/05/22;
 - 4.verificare in data 21/04/2021 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
 - 5.verificare che la Ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla L.R. 23/2016 e s.m.i.
 - 6.valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R.

Premesso inoltre che:



Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito dell'istruttoria della Città Metropolitana, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:

- *Parere unico regionale favorevole del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, espresso con nota prot.n. 651 del 24/01/22, in atti;*
- *Deliberazione n.131 del 29/11/2021 del Consiglio Comunale di Collegno di assenso all'approvazione della Variante Urbanistica ai sensi art 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977, in atti;*
- *Parere favorevole con prescrizioni dell'ARPA espresso in con nota n.33110 del 12/04/2022;*
- *Parere n. 79255 del 26/07/2021 dell'Unità di progetto PTGM della Città metropolitana;*
- *Pareri con prescrizioni prot. 67537 del 22.6.2021, n. 92541 del 06/09/2021, n.5480 del 17/01/2022 della Direzione coordinamento viabilità della Città metropolitana;*
- *Parere favorevole con prescrizioni del Gruppo di lavoro Riqualficazioni e Compensazioni ambientali della Città metropolitana, espresso in Conferenza dei Servizi.*

Considerato che:

- Nell'ambito dell'istruttoria per il progetto in esame sono state richieste integrazioni alla documentazione; tali integrazioni sono state giudicate esaustive dagli Enti interessati per quanto di competenza;
- Dalla Conferenza dei Servizi dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale;
- Da parte della Ditta Dual srl è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto che:

La presente autorizzazione possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi e i pareri dei soggetti interessati;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;



DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: **di autorizzare**, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i., il progetto di “Rinnovo con ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia e sabbia in loc. C.na Provvidenza” nel Comune di Collegno, così come richiesto dalla Ditta Dual srl, **sino al 30/04/2032**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Si avverte che:

1. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
2. la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/07/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO "A"

L.R. 23/2016 E SMI – Rinnovo con ampliamento in approfondimento della cava di ghiaia e sabbia in loc. C.na Provvidenza.

COMUNE DI COLLEGNO

RICHIEDENTE: DUAL S.R.L

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

Elenco elaborati definitivi validi:

Progetto (prima emissione 27/05/2021)

1. Relazione tecnica (Mag 2021)
- 1.1 Estratto di mappa catastale 1:1.000 (Mag 2021)
- 1.2 Planimetria di stato attuale 1:1.000 (Mag 2021)
- 1.3 Sezioni topografiche 1:1.000 (Mag 2021)
- 1.4 Planimetria di massimo scavo autorizzato 1:1.000 (Mag 2021)
- 1.5 Planimetria di massimo scavo in ampliamento 1:1.000 (Mag 2021)
2. Studio previsionale di impatto acustico (Mag 2021)
3. Studio di impatto ambientale (Mag 2021)
5. Piano di monitoraggio (Mag 2021)
6. Sintesi in linguaggio non tecnico (Mag 2021)
7. Elenco delle autorizzazioni (Mag 2021)
8. Atti di disponibilità dei terreni (Mag 2021)

Completamento (14/07/2021)

- Relazione illustrativa Proposta di Variante Urbanistica (Lug 2021)

Integrazioni (10/12/2021)

- 1.Int Relazione tecnica integrazioni (Dic 2021)
- 4.Int Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione revisionato (Dic 2021)
- 1.6.Int Planimetria di recupero ambientale 1:1.000 (Dic 2021)
- 1.7.Int Sezioni di recupero ambientale 1:1.000 (Dic 2021)
- 1.8 Planimetria di Evoluzione dei lavori 1:1.000 (Dic 2021)
- 1.9 Sezioni di evoluzione lavori di scavo 1:1.000 (Dic 2021)
- 1.10 Sezioni di evoluzione lavori di ritombamento 1:1.000 (Dic 2021)

Chiarimenti (01/03/2022)

Relazione tecnica integrazioni (Marzo 2022)

Prescrizioni generali

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare.

Prescrizioni per la coltivazione

7. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto di durata 17 anni suddiviso in varie fasi. Tuttavia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere rilasciata nei termini della validità della fidejussione, cioè fino al 30/04/2032; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata;
8. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno e richiesti dalla Ditta istante;
9. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nella presente Relazione; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
10. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;
11. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
12. La volumetria massima estratta non superi i 290.590 m³;
13. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell'intervento estrattivo, a cura e spese della Società Istante che dovrà provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell'utilizzo della strada medesima;

14. Entro **6 mesi** dal rilascio dell'autorizzazione di cava sia effettuato il ripristino della pavimentazione della rotatoria, comunicando tempestivamente l'inizio lavori alla Direzione Coordinamento viabilità-viabilità 1 della Città metropolitana;
15. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
16. Dovrà essere limitato il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenuto in efficienza il reticolo idrico superficiale;
17. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
18. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite (canalette di scolo, tubazioni ecc...), secondo quanto indicato in progetto;
19. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
20. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
21. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti;
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
22. Per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
23. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di recupero devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
24. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
25. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
26. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
27. Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività

stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione.

Prescrizioni per recupero ambientale

28. Siano eseguiti gli interventi così come previsti dal progetto di recupero ambientale;
29. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, in cumuli opportunamente protetti, in modo da prevenire erosioni o dilavamenti, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico. Andrà altresì evitata qualsiasi miscelazione o sovrapposizione di eventuale materiale inerte presente in sito con il terreno vegetale;
30. Si richiede, al termine delle operazioni di ripristino morfologico dell'area, l'effettuazione di analisi agronomiche su parametri "indicatori" dello stato di fertilità del substrato atte a verificare la permanenza delle caratteristiche di capacità d'uso ex ante o l'eventuale necessità di apporto di concimazioni organiche e/o minerali o di specifiche pratiche agronomiche atte a conseguire tale obiettivo;
31. Per quanto attiene alle altre tipologie di materiali utilizzati per il riempimento, gli stessi dovranno possedere, a seconda del regime giuridico di riferimento, i requisiti normativi previsti attestati e desumibili da idonea documentazione da conservare presso gli uffici della ditta a disposizione dell'autorità di controllo;
32. In particolare, in considerazione della destinazione d'uso prevista presso il sito, le terre e rocce da scavo conferite in loco in regime di sottoprodotto e/o rifiuto, dovranno rispettare le CSC di cui colonna A dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per le sole terre e rocce da scavo gestite come rifiuto, dovrà inoltre essere verificato il rispetto dei limiti dell'eluato di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98 (test di cessione);
33. Il riempimento dei vuoti di cava deve rispettare, oltre a quanto previsto dalla specifica disciplina nazionale per ogni tipologia di materiale previsto, anche quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. "Regolamento regionale recante: Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" (Supplemento 2 al BUR n. 12 del 29/03/2022);
34. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
35. Al termine della coltivazione la cava venga riutilizzata ai fini agricoli e sia preparata per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
36. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
37. Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate;
38. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
39. I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;
40. Entro **un anno** dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale.

41. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
42. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
43. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per due anni** dalla scadenza dell'autorizzazione, cioè sino **al 30/04/2034**;
44. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
45. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato.

In merito alla conduzione dei lavori:

1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 16 L.R. n.23/16 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Adempimenti

Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:

- effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;

- corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori.